

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

ONLUS O APS

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ONLUS O APS (EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O NATURA A FAVORE DELLE)
Norma legislativa	(articolo 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	30%
Rigo della Dichiarazione	RP da 8 a 13 Codice 71
Rigo del Modello 730	E da 8 a 10 Codice 71

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte, da cui risulti anche il beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

Spese per un **importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro**.

Aspetti generali

Il **D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017** (*codice del Terzo Settore*) ha introdotto una **disciplina unitaria** per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

In particolare, **l'art. 83, comma 1, primo periodo**, del citato codice, stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo, **pari al 30 per cento**, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Ai sensi del successivo art. 104, comma 1, la disposizione in questione si applica, in via transitoria, **a decorrere dal 1° gennaio 2018**, e fino al periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, **esclusivamente ad alcune tipologie di enti**, tra cui le ONLUS - di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri - e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,

regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

L'elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell'AE:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze>

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 71.

RICORDA:

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22) (rigo E26, cod. 7);
- detraibili ai sensi dell'art.15, comma 1.1 del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – rigo E8/E10 cod. 61);
- detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- deducibili ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

**RICORDA
ANCORA:**

Il citato articolo 83 prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste

non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

- Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 71 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – rigo E8/E10 cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10 cod 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);
- dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22) (rigo E26, cod. 7).

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). **La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.**